

Legge Regionale 5 agosto 1972, n. 8.

«Disposizioni integrative alle norme sull'indennità consiliare».

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun Consigliere, regionale spetta mensilmente la dotazione di un biglietto ferroviario valido per la percorrenza di tremila chilometri.

Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con Società autostradali allo scopo di dotare ciascun Consigliere di documenti di libero percorso autostradale dietro versamento di una somma forfettaria. Tali documenti potranno essere usati dal solo Consigliere intestatario o per autovetture in essi debitamente indicate.

Art. 2

Fino a quando non sarà disciplinato con apposita legge regionale il sistema previdenziale in favore dei Consiglieri regionali, è autorizzata, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la copertura assicurativa contro i rischi derivanti ai Consiglieri da infortuni sofferti nel periodo di esercizio del mandato. Alla stipula della conseguente polizza è autorizzato il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa licitazione tra le primarie imprese del settore.

Con le stesse modalità può essere autorizzata l'assistenza sanitaria a favore dei Consiglieri che non ne fruiscano in tutto o in parte, mediante convenzione con un Istituto previdenziale.

Art. 3

Le disposizioni di cui alla presente legge decorrono dalla data di proclamazione e cessano con la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio o del suo anticipato scioglimento.

Per i Consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data di cessazione.

Art. 4

Gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi previsti dall'art. 30 dello Statuto. Alla copertura della spesa per gli anni 1970 e 1971 si provvede mediante l'utilizzo dei residui disponibili ed accantonati del bilancio provvisorio alla lettera A, Capitolo 2 del 1971 e sul Capitolo 1 del Titolo 1 del Bilancio della Regione (spese di funzionamento del Consiglio regionale) per il 1972 e seguenti.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 5 agosto 1972

Mancino